

**Decreto legislativo urgente**  
**concernente lo stanziamento di un credito lordo di 16 milioni di franchi e**  
**netto di 8 milioni di franchi per l'attivazione dei provvedimenti per le grandi**  
**manifestazioni ai sensi della legislazione federale**  
(del 23 giugno 2021)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 maggio 2021 n. 7993 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Oggetto**

**Art. 1** 1Il presente decreto legislativo disciplina i provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19.

2Per quanto non regolato nel presente decreto legislativo vale quanto stabilito dall'art. 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, dall'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 e dall'ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19 del 26 maggio 2021 (di seguito ordinanza COVID-19 eventi pubblici).

**Beneficiari**

**Art. 2** I provvedimenti possono essere concessi alle imprese organizzatrici per gli eventi di importanza sovracantonale di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

**Forma dei provvedimenti**

**Art. 3** L'impresa organizzatrice può beneficiare dei provvedimenti di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici, segnatamente una garanzia della partecipazione ai costi dell'evento non coperti.

**Limitazione dell'impiego**

**Art. 4** 1L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

2Il divieto d'impiego decade in caso di rimborso volontario o alla scadenza del periodo di monitoraggio.

**Entità della partecipazione**

**Art. 5** L'impresa organizzatrice assume per evento una franchigia sui costi non coperti e un'aliquota dell'importo restante nei limiti massimi di quanto previsto dall'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

**Procedura**

**Art. 6** L'impresa organizzatrice presenta la domanda relativa al proprio evento all'autorità cantonale competente allegando i documenti, i giustificativi e le conferme di cui all'ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

**Finanziamento**

**Art. 7** 1Per il finanziamento dei provvedimenti è stanziato un credito di 16 milioni di franchi, di cui 8 milioni di franchi coperti dalla Confederazione.

2Per i costi interni di gestione sono stanziati 100'000 franchi.

**Obbligo di informare e assistenza da altre autorità**

**Art. 8** 1Con l'inoltro della richiesta l'impresa richiedente autorizza l'autorità preposta, oltre a quanto stabilito dall'art. 11a della legge COVID-19, a richiedere informazioni e documenti utili ai fini di valutare le richieste e di effettuare le successive verifiche per prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

2L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti, su richiesta e per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

**Monitoraggio**

## 909.200

**Art. 9** <sup>1</sup>L'impresa è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto delle limitazioni all'impiego.

<sup>2</sup>L'autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.

### Restituzione

**Art. 10** <sup>1</sup>Chiunque viola le prescrizioni della legge o dell'ordinanza federale nonché del presente decreto legislativo è di principio tenuto alla restituzione del sussidio.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla decisione di concessione della prestazione.

### Disposizioni penali

**Art. 11** <sup>1</sup>Chiunque

a) in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false o

b) si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo

è punito con una multa sino a 40'000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale svizzero commina una pena più grave.

<sup>2</sup>Alle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero.

<sup>3</sup>La procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

### Entrata in vigore

**Art. 12** <sup>1</sup>Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Esso perde la sua validità dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Pubblicato nel BU **2021**, 195.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 25 giugno 2021 - BU 2021, 195.